



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

L'Ufficio centrale per il referendum

L'anno 1998 il giorno 1 del mese di dicembre, alle ore 10,00 si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 352/1970, e successive modificazioni, dai Signori:

dott. Franco BILE	Presidente
dott. Aldo VESSIA	Vice-Presidente
dott. Vito LA GIOIA	Componente
dott. Angelo GRIECO	“
dott. Vincenzo TREZZA	“
dott. Rosario DE MUSIS	“
dott. Alfonso MALINCONICO	“
dott. Paolo FATTORI	“
dott. Guido IETTI	“
dott. Gaetano GAROFALO	“
dott. Mario SPADONE	“
dott. Pietro GIAMMANCO	“
dott. Pasquale LACANNA	“
dott. Carmelo SCIUTO	“
dott. Luigi SANSONE	“
dott. Giovanni Silvio COCO	“
dott. Francesco MORELLI	“
dott. Ugo FAVARA	“
dott. Renato FULGENZI	“
dott. Torquato GEMELLI	“

Svolge le funzioni di segretario il Direttore di Cancelleria M.P. GIANGIORDANO.
L'ufficio Centrale per il Referendum

- visto l'art.32 della legge 25 maggio 1970, n.352, nel testo modificato dall'art.1 della legge 17 maggio 1995, n.173;

premesse

- che nella *Gazzetta Ufficiale* n.54 del 6 marzo 1998 è stato pubblicato l'annuncio che la cancelleria della Corte di cassazione in data 5 marzo 1998 ha raccolto a verbale la dichiarazione di 47 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* abrogativo del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R.30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n.277, e dal d.lgs.20 dicembre 1993, n.534;

- che sulla medesima *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il testo del quesito, con l'indicazione specifica delle disposizioni legislative di cui si propone l'abrogazione;

- che successivamente, in data 23 luglio 1998 sono state depositate presso la cancelleria della Corte di cassazione tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori, ed i relativi certificati elettorali;

- che, con ordinanza 5 ottobre 1998, il presidente dell'Ufficio, visto l'art.2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n.67, convertito con la legge 5 maggio 1995, n.159, ha delegato per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, della vidimazione dei fogli e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, il personale della segreteria di cui all'art.6 della legge 22 maggio 1978, n.199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, specificato nell'elenco allegato alla medesima ordinanza;

- che occorre ora procedere agli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 del citato art.32 della legge n.352 del 1970, così come modificato;

- sentito il relatore Consigliere dott. Giovanni Silvio COCO;

- sentito, per i promotori, l'avv.Beniamino Caravita di Toritto, e letta la memoria da lui depositata;

- sentito il Direttore di Cancelleria, Sig. Pietro Adamini, dirigente del Centro Elettronico di Documentazione presso la Corte di Cassazione, di Via Damiano Chiesa;

r i t e n u t o

- che i promotori hanno curato la raccolta delle firme in fogli vidimati ai sensi dell'art.7 della legge n.352 del 1970, sui quali sono indicati i termini del quesito secondo le modalità indicate nell'art.27 della stessa legge;

- che tali fogli sono stati depositati nella cancelleria della Corte di Cassazione nei tempi e con le modalità di cui all'art.28 della legge citata;

- che, dopo lo svolgimento delle operazioni delegate ai sensi dell'art.2 del decreto-legge n.67 del 1995, convertito con la legge n.159 del 1995, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (utilizzato a norma dell'art.6, comma 3, della legge n.199 del 1978) ha comunicato all'Ufficio centrale - mediante la trasmissione dei tabulati in data 12 novembre 1998 - che, escluse dal relativo computo le sottoscrizioni ritenute irregolari, la richiesta di *referendum* risulta corredata da almeno 500.000 firme valide:

- che nel testo del quesito si deve correggere un evidente errore materiale, in quanto - in riferimento all'art.25 - il quesito prevede l'abrogazione del "comma 3" limitatamente alle parole "e di lista", alle parole "e delle liste dei candidati", alle parole "e di lista", nonché alle parole "e delle liste", mentre - a seguito delle modifiche apportate al medesimo art.25 dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, nonché dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - il comma che contiene le citate parole è l'ultimo e non il terzo;

- che - ai sensi dell'ultimo comma dell'art.32 della legge n.352 del 1970, introdotto dall'art.1 della legge 17 maggio 1995, n.173 - occorre stabilire la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*;

così provvede:

I. - dichiara che la richiesta di *referendum* per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R.30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante dalla modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n.277, e dal d.lgs.20 dicembre 1993, n.534 (di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n.54 del 6 marzo 1998) è conforme a legge, salvo quanto disposto nel punto successivo;


II. - dispone che il quesito referendario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* citata sia così riformulato in riferimento all'art.25: *Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole "e all'art.20", nonché alle parole "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole "e di lista", alle parole "e delle liste dei candidati", alle parole "e di lista", nonché alle parole "e delle liste";*

III. - stabilisce come segue la denominazione del *referendum*: **“ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione del voto di lista per l’attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi”**;


IV. - dispone che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata - in copia autentica - al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e notificata ai promotori e presentatori della richiesta di *referendum* a norma dell’art.13 della legge n.352 del 1970, richiamato dall’art.32 comma 6 della stessa legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria il 1.12.98

Il Direttore di Cancelleria
M. Pia Giangiordano

